

COMUNE DI CAMIGLIANO

Provincia di Caserta



Regolamento di Polizia Mortuaria.

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30.11.2015.
Parere favorevole della Consulta Regionale nella seduta del 02.09.2015.**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
- Circolare esplicativa Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24
- D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
- Legge 08 novembre 2000 n. 328
- Legge 28 febbraio 2001 n. 26
- Legge 30 marzo 2001 n. 130
- Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3
- Legge Regionale 24 novembre 2001 n. 12
- D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254
- D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
- Legge Regionale 9 ottobre 2006 n. 20
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
- Legge Regionale 21 gennaio 2010 n. 2, art. 1, comma 75
- Legge Regionale 25 luglio 2013 n. 7

I N D I C E
TITOLO I
Capo I
Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Compiti del personale di custodia
- Art. 5 Servizi a pagamento
- Art. 6 Registri e Atti a disposizione del pubblico

CAPO II

Depositi di osservazione, obitori, sale per autopsie, ossario comune

- Art. 7 Depositi di osservazione ed obitori
- Art. 8 Sala per autopsie
- Art. 9 Sala pubblica del commiato
- Art. 10 Ossario comune

CAPO III

Feretri - Servizio di necropsia - accertamento di morte

- Art. 11 Depositi della salma nel feretro - Servizio di necropsia - accertamento di morte
- Art. 12 Verifica e chiusura dei feretri
- Art. 13 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 14 Fornitura gratuita di feretri
- Art. 15 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV

Attività funerarie e Imprese Funebri

- Art. 16 Servizi funebri: principi generali
- Art. 17 Servizi e Trattamenti Funebri
- Art. 18 Attività funerarie
- Art. 19 Esercizio del trasporto funebre
- Art. 20 Trasporti gratuiti e a pagamento
- Art. 21 Modalità del trasporto
- Art. 22 Orario dei trasporti e percorsi consentiti
- Art. 23 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 24 Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività
- Art. 25 Riti religiosi
- Art. 26 Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 27 Trasporto di ceneri e resti
- Art. 28 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

Cimiteri

- Art. 29 Elenco Cimiteri
- Art. 30 Disposizioni generali - vigilanza
- Art. 31 Reparti speciali nel cimitero
- Art. 32 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II
Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

- Art. 33 Disposizioni generali
- Art. 34 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III
Inumazione e tumulazione

- Art. 35 Inumazione
- Art. 36 Cippo - Lapidì
- Art. 37 Tumulazione
- Art. 38 Deposito provvisorio

CAPO IV
Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 39 Esumazioni ed estumulazioni ordinarie
- Art. 40 Esumazioni ed estumulazioni straordinarie
- Art. 41 Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie.
- Art. 42 Raccolta dei resti mortali
- Art. 43 Oggetti da recuperare
- Art. 44 Disponibilità dei materiali - smaltimento rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali

CAPO V
Cremazione

- Art. 45 Crematorio
- Art. 46 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 47 Destinazione delle ceneri
- Art. 48 Affidamento delle ceneri
- Art. 49 Dispersione delle ceneri
- Art. 50 Dispersione nei cimiteri – Senso comunitario della morte
- Art. 51 Dispersione in aree naturali pubbliche e private
- Art. 52 Controlli
- Art. 53 Registri per la cremazione.

CAPO VI
Polizia nei cimiteri

- Art. 54 Orario
- Art. 55 Disciplina dell'ingresso
- Art. 56 Divieti speciali
- Art. 57 Riti funebri
- Art. 58 Tombe nei costruendi campi comuni
- Art. 59 Fiori e piante ornamentali
- Art. 60 Rimozione materiali ornamentali

TITOLO III
CONCESSIONI

Capo I
Tipologia e manutenzione delle sepolture

- Art. 61 Sepolture private
- Art. 62 Durata delle concessioni

- Art. 63 Modalità di concessione
- Art. 64 Concessione ai viventi di sepolture individuali a tumulazione
- Art. 65 Uso delle sepolture private
- art. 66 Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private
- Art. 67 Manutenzione, canone annuo, affrancazione
- Art. 68 Modalità e termini di costruzione e ristrutturazione dei monumenti

CAPO II

Divisioni, subentri, rinunce

- Art. 69 Divisione, subentri nella titolarità della concessione. Rilascio nuove concessioni
- Art. 70 Rinunce a sepolture individuali (loculi – ossari)
- Art. 71 Rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 72 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 73 Natura della rinuncia

Capo III

Revoca, decadenza, estinzione

- Art. 74 Revoca
- Art. 75 Decadenza
- Art. 76 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 77 Estinzione

TITOLO IV

Lavori privati nei cimiteri - imprese di pompe funebri

Capo I

Imprese e lavori privati

- Art. 78 Accesso al cimitero
- Art. 79 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private
- Art. 80 Responsabilità – Deposito cauzionale
- Art. 81 Modalità di esecuzione dei lavori
- Art. 82 Orario di lavoro
- Art. 83 Vigilanza

CAPO II

Imprese di pompe funebri

- Art. 84 Funzioni – licenza
- Art. 85 Divieti

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

Disposizioni varie

- Art. 86 Mappa
- Art. 87 Annotazioni in mappa
- Art. 88 Schedario dei defunti
- Art. 89 Scadenziario delle concessioni

Capo II

Norme transitorie e finali

- Art. 90 Cautele
- Art. 91 Responsabile del servizio di polizia mortuaria
- Art. 92 Concessioni pregresse (Manutenzione, ristrutturazioni e modifiche, ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri)
- Art. 93 Sanzioni amministrative

- Art. 94 Rinvio Dinamico
- Art. 95 Entrata in vigore

TITOLO I
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, nonché in attuazione delle disposizioni del vigente Regolamento Generale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, e in conformità con quanto disposto al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27/7/1934, con la L. n. 130/2001, integrata con il Decreto dell'1 luglio 2005 del Ministero dell'Interno, e con le Circolari del Ministero della Sanità n. 24, 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998, e con le L. R. Campania 24 novembre 2001 n. 12, L. R. Campania n. 20/2006, L. R. Campania 21/01/2010 n. 2 art. 75, L.R. Campania 25 luglio 2013 n. 7 e di ogni altra disposizione di legge vigente in materia, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Ai sensi della nuova L.R. Campania n. 07/2013 il presente regolamento disciplina l'attività dei servizi funebri e cimiteriali e assicura che le attività siano svolte da imprese che dispongono, in via continuativa e funzionale, di locali, mezzi e personale qualificato. Il Comune di Camigliano, annualmente, verifica la permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri previsti dalla normativa in materia, i requisiti previsti dalla certificazione antimafia ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) anche per il direttore tecnico previsto dall'articolo 1 bis, comma 1, lettera d) dell'allegato A della L.R. 07/2013 e verifica, inoltre, il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 2
Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale.
2. I servizi di competenza comunale inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 31, 112 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano determinate integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli articoli n. 31, 112 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e cioè a mezzo di azienda speciale, istituzione, società per azioni o attraverso la costituzione di un consorzio tra più comuni, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o, in caso di concessione, dalle norme e condizioni contenute nell'atto concessorio.

Art. 3 **Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilievi penali.

Art. 4 **Compiti del personale di custodia**

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero compete al personale addetto al servizio di custodia, o ditta aggiudicataria del medesimo servizio, alle dirette dipendenze dell'Ufficio Tecnico. Le funzioni di responsabile del servizio di custodia per le attività di ricezione di ogni cadavere, ritiro e conservazione autorizzazione al seppellimento rilasciata, dall'ufficiale dello stato civile, e, in caso di decesso fuori Comune, l'apposita verifica dell'autorizzazione al trasporto, saranno svolte da dipendente comunale all'uopo nominato in servizio presso il cimitero comunale. Inoltre, il medesimo dipendente, iscrive giornalmente nel registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990 vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

a) le inumazioni eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione al seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo o tumulo ed il loro sito, ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le tumulazioni eseguite precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione al seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora di tumulazione, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi (tomba, settore, corpo, fila, numero identificativo ecc.);

c) le generalità, come indicate nella lettera a), delle persone le cui salme vengono cremate con l'indicazione del luogo di deposito e dispersione delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Comune;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di salme o di ceneri. I registri suindicati devono essere presentati ad ogni richiesta dagli organi di controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia. E' consentita la tenuta delle registrazioni di cui al presente comma, con sistemi informatici. In tal caso i registri vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal Sindaco e numerato

progressivamente. Copia del supporto magnetico verrà consegnata mensilmente all'archivio comunale con indicazione del tracciato record.

2. Il personale di custodia deve inoltre:

- a) dare la necessaria assistenza alle operazioni di autopsia ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- b) curare la pulizia dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe, dei portici e di ogni altro locale o spazio aperto al pubblico;
- c) provvedere alla sepoltura delle salme;
- d) eseguire le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie secondo le disposizioni del Responsabile del servizio competente e nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/90, n. 285.
- e) vigilare sullo stato di conservazione delle tombe, sia comunali che private, e segnalare al Responsabile del servizio competente ogni intervento ritenuto necessario al fine di evitare situazioni di pericolo ed assicurare il regolare servizio nei cimiteri.
- f) provvedere ai lavori di ordinaria manutenzione delle strade, viali, piazzali, edifici e di ogni altra costruzione adibita ai servizi cimiteriali, escluse le sepolture private;
- g) curare l'apertura e la chiusura al pubblico dei cimiteri secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, e vigilare sul rispetto delle norme del presente regolamento da parte di chiunque abbia accesso nei cimiteri;

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, con applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

5. Il personale addetto al servizio di custodia è sottoposto, alla vaccinazione antitetanica ed alle misure in materia di prevenzione infortuni e degli altri rischi per la salute connessi con la particolare attività lavorativa.

6. Il personale del cimitero deve essere in possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001 s.m.i. definiti con Delibera di Giunta Regionale 15 maggio 2009, n. 963.

Art. 5

Servizi a pagamento

1. Tutti i servizi, incluse le attività di ricerca e di istruttoria, sono sottoposti al pagamento delle **tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo**, nel rispetto della garanzia degli equilibri di bilancio. I relativi atti deliberativi sono allegati al bilancio annuale e pluriennale.

2. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, secondo comma, lettere "f" del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Risulta doveroso e necessario precisare che lo stato di indigenza è accertato, ai sensi della Legge n. 328 dell'08/11/2000 tramite i servizi sociali comunali, con le modalità del D. Lgs. N.

109 del 31/03/1998, quale modificato dal D. Lgs. N. 130 del 03/05/2000 e relativi strumenti di attuazione.

Art. 6

Registri e Atti a disposizione del pubblico

1. In ciascun cimitero e nell'ufficio di stato civile è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990, riportato all'art. 4 comma 1 del presente regolamento.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nella sede Municipale e nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura al pubblico (in ogni cimitero);

b) copia del presente regolamento;

c) l'indicazione dei cimiteri o dei campi inumatori comuni ove saranno avviate le esumazioni ordinarie a scadenza inumatoria e/o concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno 15 giorni dall'esposizione dell'avviso stesso ed almeno dopo 90 giorni dalla scadenza inumatoria e/o concessoria;

d) l'indicazione dei cimiteri o manufatti di tumulazione individuale in concessione ove saranno avviate le estumulazioni ordinarie a scadenza concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno 15 giorni dall'esposizione dell'avviso stesso ed almeno dopo 90 giorni dalla scadenza concessoria;

e) l'elenco delle sepolture per le quali è stato avviato il procedimento di revoca o decadenza: i relativi atti di procedimento sono tenuti a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per sei mesi dopo il perfezionamento dell'atto finale e quindi conservati in archivio cimiteriale;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La pubblicazione, nelle forme di legge, degli elenchi di cui alle lettere c), d), ed e) ha valore di notifica agli aventi causa dei provvedimenti di esumazione o estumulazione dei resti dei loro congiunti. Tuttavia il responsabile del procedimento amministrativo in corso provvederà comunque ad avvisare gli interessati a norma del successivo art. 38.

CAPO II

Depositi di osservazione, obitori, sale per autopsie, ossario comune

Art. 7

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

2. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nudi di radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'unità sanitaria locale o di altri Comuni.

Art. 8

Sala per autopsie

1. Il Comune non è dotato di una sala per autopsie conforme ai requisiti e le caratteristiche igienico-sanitarie previsti dall'art. 66 del D.P.R. n. 285/199 e, pertanto, all'occorrenza si avvarrà di apposite strutture dell'unità sanitaria locale o di altri Comuni.

Art. 9

Sala pubblica del Commiato.

1. Ai sensi degli art. 10 bis e ter della L.R. Campania 25 luglio 2013 n. 7, il Comune individua con proprio atto deliberativo o mediante apposita convenzione con comuni limitrofi, almeno una sala pubblica del commiato, i cui requisiti strutturali sono indicati dalla Giunta Regionale.

2. La sala pubblica del commiato assicura lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali, della volontà del defunto e dei suoi familiari.

3. Il Comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell'ASL CE 1 per gli aspetti igienico-sanitari e con apposita convenzione, affiderà la gestione della sala pubblica del commiato anche ad associazioni e fondazioni con finalità statutarie coerenti con la materia, non aventi scopo di lucro e ne promuoverà la informazione e la pubblicità.

4. Il gestore della sala per il commiato trasmette al comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

5. L'utilizzo ed il funzionamento della sala del commiato saranno disciplinati da apposito regolamento adottato dal competente organo comunale.

Art. 10

Ossario comune

1. All'interno del cimitero è istituito su disposizione del responsabile del servizio, uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del Cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

2. L'ossario deve essere costituito da un manufatto costruito in modo che le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico e può essere costruito sia fuori terra che sottoterra. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune. Le ossa o gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi per i quali non sia possibile stabilirne la provenienza, sono interrati in unica fossa, all'interno del Cimitero, contraddistinta da apposita stele che ne indichi la consistenza.

3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni di resti mortali, le spoglie ed i resti mortali di cui al comma 1, saranno conservati come previsto dal comma 2.

CAPO III

Feretri - Servizio di necropsia - Accertamento di morte

Art. 11

Depositi della salma nel feretro - Servizio di necropsia - Accertamento di morte

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro vestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Il servizio di guardia necroscopico e di osservazione tanatologica, in conformità alle disposizioni sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. 285/1990, così come richiamato all'art. 6 della Legge Regionale 12/2001, è svolto dall'A.S.L. di Caserta.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
7. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29.12.1993 n. 578 avente ad oggetto: - Norme per l'accertamento e la certificazione di morte - e del relativo Decreto del Ministero della sanità n. 582 del 22.08.1994 avente ad oggetto: Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte - nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla legge 02.12.1975 n. 644 e successive modificazioni e integrazioni, non incompatibili o non in contrasto con la legge 29.12.1993 n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.08.1994.

Art. 12
Verifica e chiusura dei feretri

1. Il Direttore Tecnico dell'impresa o l'operatore funebre incaricato del trasporto, prima di eseguire il trasporto funebre:
 - a. Accerta l'identità del cadavere;
 - b. Accerta che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere;
 - c. Accerta che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;
 - d. Accerta che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre;
 - e. Redige apposito verbale degli accertamenti effettuati, il quale rimane allegato all'autorizzazione al trasporto.
2. Le suddette verifiche sono effettuate dall'Azienda Sanitaria Locale soltanto per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico-sanitarie.
3. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della predetta circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a

conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente, informerà il Sindaco del parere espresso.

Art. 13

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, N. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 74 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondente entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D. P.R. 10.09.1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera "b" precedente nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D. P.R. 10.09.1990, n. 285;

f) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera "a" per trasporti interni al Comune di decesso;
- la cassa deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera "d", laddove il trasporto si esegue entro i 100 km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera "b", in ogni altro caso.

2. I trasporti di salma di persone morte per malattie infettive-diffusive vengono effettuate in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera "b" precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. o suo delegato, l'adozione delle misure necessarie in caso di nuova tumulazione o inumazione.

4. Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, l'inumazione è subordinata alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune

dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno, al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nei feretri di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

8. Il responsabile incaricato del cimitero verifica la rispondenza del feretro ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato, disponendo, ove la salma debba essere inumata, che vengano effettuati i tagli sulla cassa in metallo qualora sia stato utilizzato il doppio feretro, e che siano asportati i sigilli di chiusura.

9. Il Sindaco nella qualità di autorità sanitaria locale e di ufficiale di stato civile rilascerà l'autorizzazione al seppellimento, cremazione o trasporto del feretro previo accertamento dell'identità del cadavere e della conformità delle casse utilizzate alle caratteristiche suindicate, a norma dell'art. 11, nonché dopo aver effettuato le verifiche sulla ditta che effettua il trasporto ai sensi della L. 12/1001 e s.m.i.

10. Inoltre dovrà verificare che l'impresa che effettua il trasporto sia munita del Decreto di iscrizione al Registro Regionale di cui all'art. 7 della richiamata legge regionale.

Art. 14

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 12 comma 1 lett. "a" e lettera "e" per salme di persone bisognose prive di beni immobili e per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Per "familiari" si intendono: il coniuge, i parenti più prossimi individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato ai sensi della legge 08.11.2000, n. 328, tramite i Servizi Sociali Comunali, con le modalità di cui al Decreto Legislativo 03.05.2000, n. 130 e relativi strumenti di attuazione ed è dichiarato dal Sindaco sulla scorta di apposita atto redatto dai medesimi Servizi Sociali Comunali.

Art. 15

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persone sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare) di piombo (negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata insieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

Attività funerarie e Imprese Funebri

Art. 16

Servizi funebri: principi generali

1. Per "servizi funebri" si intendono quelli finalizzati allo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- a) vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;
- b) Disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;

c) preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del feretro e trasporto;

d) trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo di decesso al luogo di osservazione;

e) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo del decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l'utilizzo di personale dipendente e di mezzi di cui all'art. 20 del DPR: 285/1990;

f) trattamento di tanatocosmesi o tanatoprassi;

g) recupero di cadaveri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

2. I servizi funebri sono liberalizzati ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 267/2000, modificato dall'art. 35 della L. n. 448/2001, e quindi non soggetti a diritto fisso di cui all'art. 19 del D.P.R. 285/90, e sono svolti dall'Amministrazione Comunale direttamente o mediante soggetti di cui agli articoli 112 e 113 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, ovvero imprese funebri che siano in possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio ed in particolare:

a) Autorizzazione amministrativa alla vendita di articoli funebri;

b) Licenza di P.S. art. 115 T.U.L.P.S. per affari e commissioni inerenti ad imprese funebri;

c) Idoneità sanitaria per l'autorimessa addetta al ricovero dei carri funebri, previsto dall'art.21 del D.P.R. 285/90;

d) Idoneità sanitaria per ogni carro funebre di cui all'art. 21 del D.P.R. 285/90;

e) Documento previsto dall'art. 4 della legge 626/94, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;

f) Regolare iscrizione INPS e INAIL del personale necessario per effettuare il trasporto funebre, dichiarato nel documento di cui al punto e);

g) disponibilità di un direttore tecnico per la sede dell'impresa ed uno per ogni filiale, in possesso dei requisiti formativi di cui alla D.G.R. 963/2009, e almeno 4 operatori funebri addetti al trasporto, tutti in possesso dei requisiti formativi di cui alla D.G.R. 963/2009. Gli operatori funebri addetti al trasporto devono essere dipendenti dell'impresa assunti con contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno;

h) Adozione del codice deontologico di cui all'allegato "A" della Legge della Regione Campania n. 12/2001.

3. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente dalla sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

4. L'Amministrazione Comunale provvede a garantire i seguenti servizi funebri di carattere istituzionale secondo le forme di gestione previste dalla legge:

a) salme dirette a deposito di osservazione e provenienti da abitazioni inadatte a tale scopo;

b) salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;

c) salme di persone accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al luogo di osservazione e/o obitorio e successivo ritorno;

d) cadaveri di persone morte in stato di indigenza accertato con le modalità di cui al comma 2 del precedente articolo 27;

e) cadaveri di persone di cui non sia possibile accertare l'identità o accidentate;

f) cadaveri di persone destinati allo studio ed alla ricerca;

g) parti anatomiche riconoscibili;

Art. 17 Servizi e Trattamenti Funebri

1. Oltre a quanto già previsto dal presente regolamento in ordine alle attività necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e sono volti ad offrire le possibilità di espressione del cordoglio.
2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività:
 - a) composizione della salma;
 - b) fornitura del feretro ordinario e incassamento della salma;
 - c) prelievo da parte di operatori qualificati;
 - d) trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;
 - e) noleggio celle di refrigerazione e accessori di base - catafalco, tavolino portafirme, ecc. - ove necessario.
3. L'Amministrazione Comunale e le Associazioni portatrici di interessi e dei consumatori concorrono alla definizione di accordi volti a precisare le tipologie dei servizi e delle forniture da rendere e vigilano sulla trasparenza delle modalità di formazione dei prezzi.
4. Fatte salve le esigenze di riservatezza tutelate dalla legge, l'Amministrazione Comunale procede ordinariamente a comunicare in elenchi collettivi la notizia dei decessi.

Art. 18 Attività funerarie

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 07/2013 le imprese che svolgono attività funerarie sono tenute al rispetto delle regole disposte dal "Codice delle attività e delle imprese funebri" di cui all'allegato A della stessa L.R., il quale all'art 1 prevede che:

1. Le imprese private o pubbliche che svolgono attività funebre garantiscono servizi decorosi ed applicano prezzi adeguati alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate.
2. L'attività funebre consiste nello svolgimento di tutte le prestazioni e i servizi esercitati congiuntamente, di seguito indicati:
 - a) vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;
 - b) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - c) preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del feretro e trasporto;
 - d) trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;
 - e) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo del decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l'utilizzo di personale dipendente e di mezzi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;
 - f) trattamento di tanatocosmesi o tanatoprassi;
 - g) recupero di cadaveri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
3. E' vietato l'esercizio del servizio funebre alle imprese sprovviste del titolo abilitativo rilasciato dal comune competente.
4. E' vietato alle imprese funebri:
 - a) l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;
 - b) l'esercizio di attività cimiteriali e di arredo lapideo nei cimiteri;
 - c) la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private.

5. Il Comune può richiedere alle imprese che esercitano l'attività funebre di effettuare una turnazione al fine di assicurare:

a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

6. I trasporti di salma o di cadavere sono a carico di chi li richiede.

7. Il trasporto del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna con funzione obitoriale, è svolto unicamente da personale della struttura.

8. L'abilitazione all'esercizio di filiale è rilasciata dal Comune all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso di autorizzazione del titolo abilitativo e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'articolo 7 della L. R. 07/2013. L'impresa autorizzata per l'esercizio della filiale dispone in via continuativa e funzionale di:

a) un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 7 della L. R. 07/2013;

b) due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 7 della L. R. 07/2013 e assunti con regolari contratti di lavoro stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria;

c) idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia.

Art. 19

Esercizio del trasporto funebre

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, da imprese in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 15, secondo il principio del libero mercato tra le Ditte autorizzate a tale compito, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dalla legge Regione Campania n.12/2001, così come modificata dalla n°2/2010 e dalla n.7/2013, alle quali i familiari del defunto potranno liberamente rivolgersi.

2. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese, indipendentemente dove abbiano la sede, sono tenute all'osservanza del presente regolamento, e delle norme previste dal D.P.R. 285/1990.

3. Il comune di Camigliano, di concerto con l'ambito sociale di appartenenza di cui alla L.R. 328/2000, può indire apposita gara al fine di definire un costo sociale minimo per l'esercizio del trasporto funebre.

4. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, e deve essere appositamente autorizzato dall'Ufficio di Stato Civile comunale.

5. *Le imprese funebri per essere autorizzate dal Comune ad effettuare i trasporti funebri nell'ambito del proprio territorio devono possedere in via continuativa e funzionale i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, tra cui il comma 2° dell'art. 9 Legge Regionale 12/2001, modificato dall'art. 1, comma 75 della Legge Regionale 2/2010, della Legge Regionale 7/2013 (vedasi art. 18 Attività funerarie") in particolare:*

a) *Comunicazione di apertura di esercizio di vicinato per la vendita di casse funebri ed articoli funebri;*

b) *Licenza di P.S. ex art. 115 del T.U.L.P.S. per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona;*

c) *Autorimessa munita di idoneità sanitaria e dei requisiti di cui all'art. 21 del D.P.R. 285/1990, addetta al ricovero dei carri funebri sufficiente ad accogliere i carri funebri dell'impresa ed eventuali carri funebri di passaggio;*

d) Carri funebri muniti di idoneità sanitaria di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990, da utilizzare per lo svolgimento dei trasporti funebri;

e) Documentazione che attesti il rispetto della legge 81/2008, in materia di misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;

f) Personale in possesso dei requisiti formativi definiti con delibera di Giunta Regionale n. 963 del 15.05.2009, consistente in un direttore tecnico, per ogni sede o filiale, e quattro operatori funebri, che possono variare in aumento in relazione alle dimensioni del comune ove si esercita ed al numero dei servizi eseguiti, tutti assunti con contratto di lavoro subordinato e continuativo, regolamentato dal C.N.L. del settore funebre.

6. Le imprese devono osservare il "Codice delle attività e delle imprese funebri" di cui all'allegato A della L.R. 7/2013.

7. L'autorizzazione al trasporto deve riportare i seguenti dati:

a) le generalità del defunto;

b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;

c) i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro;

d) i nominativi del personale impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 3 ter della L. R.

8. L'autorizzazione al seppellimento viene rilasciata unitamente all'autorizzazione al trasporto di cui all'art. 23 del D.P.R. 285/1990 anche per le salme dirette ai cimiteri comunali, direttamente all'incaricato del trasporto, quale dipendente di impresa regolarmente autorizzata dal comune all'esercizio di trasporto funebre.

9. Il controllo periodico della sussistenza dei suddetti requisiti, da parte dell'impresa funebre autorizzate, viene esercitato dal comune attraverso l'Ufficio di Stato Civile.

Art. 20

Trasporti gratuiti e a pagamento

1. Il trasporto funebre è un servizio pubblico svolto da imprese in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 15. I medesimi trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

a) a pagamento, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali almeno uno dei seguenti: il trasporto nel medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 13, la sosta lungo il percorso, la destinazione a sepoltura privata;

b) gratuiti ed in modo decoroso, per le salme di persone i cui familiari individuati ai sensi l'art. 74 e seguenti del Codice Civile, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

2. Il trasporto delle salme, di parti di cadavere e di resti umani, di persone decedute accidentate o rinvenute sul territorio comunale o in luogo privato, disposto dalla Pubblica Autorità, dal luogo del decesso al deposito di osservazione e da questi all'obitorio, è a carico del Comune.

3. Le Ditte autorizzate per i trasporti funebri nell'ambito comunale sono tenute a stabilire e pubblicizzare, all'interno dell'Agenzia, le tariffe dei servizi funebri, previste dall'allegato A della Legge Regionale n.12/2001 così come modificata dalla n°2/2010 e dalla n. 7/2013, e a trasmetterle al comune competente nonché alla Consulta Regionale.

4. La mancata affissione a vista, all'interno dell'Agenzia, delle tariffe relative all'attività di agenzia d'affari e commissioni inerenti il disbrigo pratiche relative al decesso di persona, comporterà una sanzione pecuniaria di € 309,87, così come previsto per la violazione dell'art.180, 1° comma del T.U.L.P.S. n° 773/31 e ss.mm.ii.

5. Il Comando di Polizia Municipale del Comune di Camigliano provvederà al rispetto di quanto sopra stabilito e nel caso di non osservanza di tale condizione emetterà eventuale la sanzione pecuniaria di cui sopra.

6. Inoltre, questa ed altre violazioni commesse dalla ditta per trasporti funebri, dovrà essere segnalata all'Osservatorio Regionale per la legalità e la trasparenza delle attività funerarie e cimiteriali così come previsto dall'art.5 bis della Legge Regionale n.7 del 25/07/2013.

7. Nel determinare il costo di un funerale di una qualsiasi tipologia, si dovrà tenere conto di un servizio completo di prestazioni amministrative, carro, bara e personale necroforo. La copia dell'elenco esposto nell'Agenzia funebre, delle diverse tipologie di funerale con tutte le prestazioni e i relativi importi dovrà essere trasmessa all'ufficio tecnico comunale che lo esporrà in modo chiaro e leggibile all'interno del Cimitero.

Art. 21

Modalità del trasporto

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U.L.P.S., comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di conservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa e al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

2. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio del corteo funebre.

4. In ogni caso il responsabile del comando di polizia municipale adotterà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

5. Il trasporto di cadavere dalla propria abitazione o da altro luogo ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

6. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 5.

Art. 22

Orario dei trasporti e percorsi consentiti

1. I trasporti funebri, l'accompagnamento del feretro in chiesa e da questa al cimitero devono seguire il percorso più breve e devono essere effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con apposita ordinanza del Sindaco. Il Dirigente responsabile, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Sindaco, emanerà disposizioni particolari circa l'orario, l'itinerario del trasporto o corteo funebre, eventuali soste a scopo commemorativo e di concedere, a richiesta dei famigliari, il trasporto a braccia dei parenti.

2. Il responsabile dell'ufficio competente fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari, trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco o del suo delegato, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

4. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

5. I carri per i trasporti funebri devono essere dichiarati idonei dalle Unità Sanitari Locali competenti, le quali hanno l'obbligo di controllare, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione. L'attestazione di idoneità deve risultare da un apposito registro conservato sui carri in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

6. L'autista ed i necrofori, durante i servizi funerarî, dovranno indossare un abito scuro e mantenere un contegno dignitoso e consono alla cerimonia funebre.

Art. 23

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alla prescrizioni di cui all'art. 13 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285; quando sia previsto dal medico necroscopo o sia previsto da Trattati internazionali per il trasporto all'estero alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90.

2. Il trasporto di salma al cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati o loro delegati.

3. La domanda deve essere corredata dalla autorizzazione al seppellimento o cremazione, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune al quale la salma deve essere trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci di Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.

5. Per i morti di malattie infettive-diffusive, l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, c. 1 e c. 2 del D.P.R. n. 285/90.

6. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento o cremazione e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

7. Chi riceve il feretro, accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta, compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice originale, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio custodia. Se il trasporto avviene per ferrovie, su nave o per aereo, i documenti indicati al comma 2 devono restare in consegna al vettore.

8. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

9. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 24

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte di malattie infettive-diffusive il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L., prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto al corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

3. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, salvo che il Sindaco, sentito il parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e Sanità Pubblica dell'Azienda regionale A.S.L. competente non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Art. 25
Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario per l'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 26
Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salma per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 1.07.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

2. L'autorizzazione al trasporto di salme o resti mortali in Stato estero è rilasciata dal Sindaco, così come stabilito dalla delibera di Giunta Regione Campania n. 1948 del 23.05.2003. L'Ufficio comunale dello Stato Civile è preposto alla redazione dei relativi atti.

Art. 27
Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto è da e per l'estero il Sindaco, così come stabilito dalla delibera di Giunta Regione Campania n. 1948 del 23.05.2003, si sostituisce all'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90. L'Ufficio Comunale dello Stato Civile è preposto alla redazione dei relativi atti.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore di mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con cerlacca, piombo o altro analogo sistema aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 44.

Art. 28
Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione.

2. L'idoneità delle rimesse e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' A.S.L., salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

3. Le autofunebri di passaggio, trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi di luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del servizio competente.

TITOLO II
CIMITERI
CAPO I

Cimiteri

Art. 29

Elenco Cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.7.1934, N. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con il cimitero situato nelle seguenti località:

- **Leporano.**

Art. 30

Disposizioni generali – vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 e 105 del D.P.R. 10.09.90 , n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione di cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con il personale di custodia, o, in caso di necessità, con le altre forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

4. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' A.S.L., controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 1990 n. 285.

Art. 31

Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero **è possibile** prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati in reparti speciali del cimitero o in sepolture private, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere la cremazione.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 32

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, **le salme di persone decedute nel territorio del Comune** o che, **ovunque decedute** hanno, **alla data di decesso, la residenza nel Comune di Camigliano**. Possono essere altresì sepolti nei cimiteri comunali, i nati morti ed i prodotti del concepimento definiti dall'art. 7 del D.P.R. 285/1990, di residenti.

2. **Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, i resti o le ceneri di:**

a) persone concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia, od aventi diritto al seppellimento in tali sepolture private, ai sensi del presente Regolamento;

b) Persone anziane, o diversamente abili residenti presso case di cura o case di degenza non ubicate nel territorio comunale, ma residenti nel comune di Camigliano negli ultimi cinque anni antecedenti il ricovero presso le suddette strutture;

3. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno il diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

4. Con periodicità quinquennale, **la Giunta Comunale** definisce la ricettività della struttura cimiteriale, ed i criteri di tumulazione in relazione al fabbisogno emergente.

CAPO II

Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art. 33

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/01/1990, n. 285, e dal successivo art. 31.

Art. 34

Piano regolatore cimiteriale

1. Nel rispetto della legge, il Comune è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca la necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al **parere preliminare** dei competenti servizi dell' **A.S.L. di competenza territoriale**.

3. Nella elaborazione del piano il responsabile dell'Ufficio Attività Cimiteriali dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) dalla valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) di fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

a) campi di inumazione comune;

b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

c) tumulazioni individuali (loculi);

d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi: tombe di famiglia di costruzione comunale (**a discrezione**);

e) cellette ossario;

f) ossario comune;

g) cinerario comune.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alle previsioni del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

7. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e ne individua le aree le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:

a) lotto: ml 4.00 per ml. 4.00

b) distanza dai viali: cm 50 su ogni lato

c) superficie coperta: rapporto di 70 su 100

d) altezza max fuori del piano campagna: cm 450

e) gli aggetti dei cornicioni: 1/15 dell'altezza della cappella.

f) proiezione dei cornicioni contenuta nel perimetro del lotto.

9. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per, il primo impianto.

10. La planimetria di cui all'art. 54 D.P.R. n. 285/1990 deve essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche od ampliamenti.

CAPO III

Inumazione e tumulazione

Art. 35

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;

b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore effettuate in aree in concessione.

Art. 36

Cippo - Lapidi

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, può essere installata, unitamente al cippo, un manufatto con lapide da realizzare a spese del privato secondo le caratteristiche edificatorie indicate nell'art. 55.

Art. 37.

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove ci sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dall'esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

tumulazione frontale (fornetto) profondità libera interna m 2,25, altezza libera m 0,70, larghezza libera di m 0,75

tumulazione laterale larghezza libera interna m 2,25, altezza libera m 0,70, profondità libera interna m 0,75.

tumulazione in ossarietto individuale misura di ingombro libero interno non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m. 0,35 e di altezza m 0,35. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10/9/90 n. 285.

4. Per quanto attiene alla modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Art. 38

Deposito provvisorio

1. A richiesta della famiglia dei defunti o di coloro che la rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo il pagamento del canone stabilito in apposita deliberazione della **Giunta Comunale**.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile dell'ufficio competente limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore ai 24 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

5. Il pagamento del canone deve essere effettuato anticipatamente per il periodo richiesto.

6. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi, o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

8. È consentita parimenti la tumulazione provvisoria presso sepolture private, previo assenso del titolare della concessione. Nessun canone di utilizzo potrà essere richiesto dal concessionario per tale servizio. Il Comune esigerà comunque il canone indicato in tariffa.

9. Con le stesse modalità indicate nei commi precedenti è consentita la tumulazione provvisoria di cellette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

Esumazioni ed estumulazioni

Art. 39

Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è fissato in dieci anni, quello di estumulazione è stabilito alla scadenza della concessione o, nel caso di concessione di durata superiore ad anni 20, dopo questo periodo e, comunque, indipendentemente dal tempo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

2. Le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte in cassette di zinco e poste nell'ossario comune, quando sarà istituito. A richiesta degli aventi diritto possono essere a loro spese cremate o destinate a sepoltura privata.

3. Se allo scadere del periodo prescritto il cadavere esumato o estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso può essere cremato. Nel caso di dissenso dei familiari alla cremazione esso viene a loro spese nuovamente: inumato in campo comune previa apertura della cassa di zinco; tumulato, richiesta degli interessati, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

4. Il periodo di reinumazione e ritumulazione è fissato con ordinanza dal Sindaco e non potrà essere inferiore a 5 anni, o 2 anni se con uso di prodotti biodegradanti. L'eventuale corrispettivo concessorio è commisurato al tempo di reinumazione/ ritumulazione.

5. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile effettuarle dal mese di ottobre al mese di aprile.

6. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono eseguite alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia di cui al precedente art. 4. E' compito del citato responsabile del servizio di custodia segnalare al responsabile dell'ufficio competente situazioni in cui il cadavere non è completamente mineralizzato al momento dell'esumazione o estumulazione ordinarie.

7. Le operazioni di esumazione o estumulazione ordinarie sono regolate dal Sindaco, e non potranno svolgersi nel periodo dal 25 ottobre al 10 novembre di ogni anno.

Art. 40

Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Sono considerate straordinarie tutte le traslazioni di salme prima della scadenza della sepoltura. Le esumazioni e le estumulazioni di salme possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, prima che siano trascorsi rispettivamente 10 anni o 20 anni dall'originaria inumazione/tumulazione per ordine dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei famigliari e previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato e dell'incaricato del servizio di custodia di cui al precedente art. 4.

3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/90, e, nei casi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, dopo due anni dalla morte e previo assenso del Responsabile sanitario.

4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato e dell'incaricato del servizio di custodia di cui al precedente art. 4.

Art. 41

Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie.

1. Di norma, entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio competente cura la stesura di un elenco delle salme interessate alle operazioni di esumazione o estumulazione nel corso del periodo indicato nell'art. 36. Tale elenco sarà esposto fino al 30 novembre, all'albo pretorio on-line del Comune e all'albo cimiteriale di ogni cimitero. La pubblicazione di detto elenco ha valore di notifica agli interessati dei provvedimenti di esumazione o estumulazione.
2. L'inizio delle operazioni è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo. E' necessario in ogni caso avvertire i famigliari del defunto, in quanto reperibili, della data e dell'ora dell'esumazione o estumulazione.

Art. 42

Raccolta dei resti mortali

1. Se entro la data prevista per le esumazioni o estumulazioni non è pervenuta da parte degli aventi diritto alcuna richiesta di collocazione dei resti mortali in cellette ossario, loculi o tombe in concessione, questi ultimi saranno collocati in ossario comune, o destinati alla cremazione a scelta del Responsabile dei servizi cimiteriali.
2. Qualora venga richiesta dai famigliari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento delle tariffe e canoni stabiliti con atto deliberativo della **Giunta Comunale**.

Art. 43

Oggetti da recuperare

1. Gli aventi titolo, che intendono ottenere il recupero di oggetti preziosi o ricordi esistenti nella sepoltura, avvisano il Servizio Cimiteriale e presenziano alle operazioni direttamente o per rappresentanza.
2. Qualora nel corso delle esumazioni od estumulazioni si rinvenissero oggetti di valore preziosi o ricordi personali, questi devono essere consegnati, previa disinfezione, al responsabile dell'Ufficio competente, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune. In caso di reclamo, gli oggetti vengono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio.

Art. 44

Disponibilità dei materiali - smaltimento rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti disporne. Essi sono depositati provvisoriamente, nel magazzino del cimitero fino al provvedimento di recupero, alienazione o rottamazione. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune: all'interno del cimitero, nei Musei civici, o in altro luogo ritenuto idoneo dalla Giunta Comunale.
2. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a cittadini in precarie condizioni economiche, che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
3. Su richiesta degli aventi diritto può essere autorizzato il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti ed

affini entro il quarto grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

4. I rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, nonché, gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni, sono raccolti e smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15.07.2003, n. 254 e dal Decreto Legislativo 152/2006. Il costo di smaltimento, stabilito dalla **Giunta Comunale**, resta a carico dei richiedenti l'operazione cimiteriale.

CAPO V
Cremazione
Art. 45
Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionale di altri comuni, laddove disponibili nelle vicinanze.

Art. 46

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso del defunto, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata dall'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione può essere concessa sulla base della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso uno dei seguenti modi:

a) disposizione testamentaria, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto o dai suoi familiari;

b) iscrizione ad associazione, certificato dal presidente, che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione delle salme dei propri associati, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

c) in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto, deve essere manifestata dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile, nel caso di concorso con più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi;

d) per i minori e le persone interdette, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. L'ufficio che istruisce la pratica è tenuto a verificare la presenza dei requisiti previsti dall'art. 79 del D.P.R. n. 285 del 1990.

Art. 47

Destinazione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata e deve portare all'esterno il nome, il cognome la data di nascita e di morte del defunto

2. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

a) tumulate all'interno dei cimiteri a richiesta degli interessati ed in base a concessione, in sepoltura privata, nicchie, mensole, celletta ossario, loculo anche in presenza di un feretro;

b) inumate nelle aree cimiteriali avute in concessione a condizione che le urne cinerarie siano realizzate in materiale non deperibile.

c) affidate per la conservazione a familiare od altro soggetto a ciò autorizzato;

d) disperse a cura di familiare o altro soggetto a ciò autorizzato.

3. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli da 74 a 77 del codice civile ed, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune.

4. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, a spese delle parti interessate, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

8. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione sono rilasciate previa valutazione di conformità delle relative modalità che, in assenza di volontà scritta del defunto, devono essere dichiarate dagli aventi titolo di cui ai commi da 4 a 7 del presente articolo.

9. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. articolo 2 della Legge Regionale 20/2006.

Art. 48

Affidamento delle ceneri

1. In caso di affidamento dell'urna per la sua custodia in domicili privati, le ceneri devono essere racchiuse in un'urna di materiale che ne consenta una perfetta chiusura e riportante all'esterno insieme ai dati anagrafici un sigillo anti-effrazione di alta durabilità.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

3. Il soggetto che intende richiedere l'affidamento delle ceneri deve presentare istanza all'Amministrazione Comunale, allegando la manifestazione di volontà da parte della persona defunta, oppure la dichiarazione resa dal coniuge o dalla maggioranza dei parenti di pari grado davanti all'Ufficiale dello Stato Civile di decesso o di residenza, fornendo le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- dati anagrafici, grado di parentela con il defunto, assenza di eventuali sue disposizioni testamentarie contrarie all'affidamento e dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori aventi titolo ai sensi del precedente comma;

- dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per eventuali controlli da parte del Comune;

- descrizione del luogo, in territorio del Comune di Camigliano, ove le ceneri verranno custodite;

- la conoscenza delle norme circa i reati previsti sulla dispersione delle ceneri e sulla profanazione delle urne cinerarie;

- l'impegno a custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;
 - l'impegno a non affidare, neppure temporaneamente, l'urna ad altre persone;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna a proprie spese nel cimitero nel caso in cui non intendesse più conservarla presso di sé;
 - l'insussistenza di impedimenti alla conservazione dell'urna da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione di residenza entro il termine di 30 giorni dall'evento.
4. Sono vietati il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta - all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero.
5. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione. Il comune di provenienza deve rilasciare l'autorizzazione al trasporto dell'urna.
6. Se l'affidatario dell'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciare, è tenuto a comunicarlo all'ufficio servizi cimiteriali del proprio comune di residenza e a conferirla per la conservazione a sue spese nel cimitero dello stesso comune, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e al comune di decesso.
7. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Nel caso non si riesca ad individuare altro affidatario ai sensi di legge, le ceneri sono disperse nel cinerario comune del cimitero del luogo di rinvenimento.

Art. 49 **Dispersione delle ceneri**

1. L'esecutore della dispersione delle ceneri deve presentare apposita istanza al Comune di decesso, allegando la manifestazione di volontà da parte della persona defunta, oppure la dichiarazione resa dal coniuge o dalla maggioranza dei parenti di pari grado davanti all'Ufficiale dello Stato Civile di decesso o di residenza, fornendo le seguenti informazioni e dichiarazioni:
- dati anagrafici, grado di parentela con il defunto, assenza di eventuali sue disposizioni testamentarie contrarie alla dispersione e dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori soggetti aventi titolo di esecutore alla dispersione;
 - l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione nel rispetto della Legge Regionale 20/2006 e del presente regolamento;
 - l'impegno a consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati;
 - l'indicazione della data e del luogo, in territorio del Comune di Camigliano, ove le ceneri verranno disperse individuato nel rispetto di quanto stabilito dal presente capo o in via alternativa l'impegno a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri;
 - in caso di richiesta di dispersione in area privata, dichiarazione autenticata del proprietario o dei proprietari del terreno che asseriscano: a) di essere a conoscenza della volontà di dispersione e che vi acconsentono; b) che la dispersione delle ceneri non è oggetto di alcuna attività con finalità di lucro;

- dichiarazione di assenza di corresponsione a proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa di alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;
 - la conoscenza delle norme circa i reati previsti sulla dispersione delle ceneri e sulla profanazione delle urne cinerarie;
 - l'impegno a non affidare, neppure temporaneamente, l'urna ad altre persone;
 - l'insussistenza di impedimenti alla dispersione delle ceneri da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - l'indicazione del luogo dove verrà conservata l'urna cineraria vuota, ovvero le modalità di smaltimento nel caso in cui la stessa non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, a spese dell'affidatario.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è di competenza dell'Ufficiale di Stato Civile, il quale deve darne notizia al Comune dove le ceneri verranno disperse.
3. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
4. L'esecutore della dispersione dovrà darne notizia al Comune ove avverrà la dispersione stessa.
5. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

Art. 50

Dispersione nei cimiteri - Senso comunitario della morte

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno del cimitero nelle apposite aree delimitate denominate "**Giardino del Ricordo**", che possono anche assumere la funzione di cinerario comune. Qualora il cimitero non disponga di cinerario, la dispersione può essere effettuata presso l'ossario comune, quando sarà istituito.
2. Nell'area del cimitero appositamente delimitata sono disperse, alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia dal Comune di cui al precedente art. 4 e previo accertamento della titolarità della persona che intende effettuare l'operazione, le ceneri di defunti indipendentemente dal luogo di cremazione.
3. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
4. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, con deliberazione della **Giunta Comunale** sono individuate le ubicazioni e le modalità per la realizzazione di targhe individuali o cumulative riportanti i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri siano state affidate o disperse nel territorio comunale. Il costo di realizzazione e posa della targa saranno a carico dell'affidatario dell'urna.
5. La permanenza della targa è prevista in anni 10 rinnovabili in frazioni annuali per un massimo di ulteriori 5 anni. In tale area sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

Art. 51

Dispersione in aree naturali pubbliche e private

1. La dispersione in natura nel territorio di Aiello del Sabato è consentita al di fuori dei centri abitati come definiti dall'art. 3 c. 1 n. 8 D. Lgs. 285/1992:
- in aree naturali a distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi.
2. La dispersione in acqua non può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, anche nel caso in cui l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.

3. Con deliberazione della **Giunta Comunale** sono individuate le aree naturali di proprietà o in possesso del Comune dove è ammessa la dispersione delle ceneri secondo le disposizioni dell'art. 4 della Legge Regionale 20/2006. Sono comunque escluse le aree adibite a campeggio o ad uso turistico o destinate a sede di esercizi pubblici o commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande. Sono altresì escluse le aree adibite a verde attrezzato o a giardini di infanzia o in generale a giardini pubblici.

4. La dispersione delle ceneri in natura in aree private all'aperto al di fuori dei centri abitati, è effettuata con il consenso dei proprietari e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 46 c. 1.

5. Il titolare dell'autorizzazione dà comunicazione al Comune dell'avvenuta dispersione dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l'evento è avvenuto. Detta comunicazione è acquisita all'ufficio protocollo ed assegnata all'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 52

Controlli

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente capo, e l'accertamento delle relative violazioni, gli appartenenti alla polizia Locale ed a qualsiasi altro organo di polizia, possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

2. La **Giunta Comunale** disciplina con proprio provvedimento l'estensione e la periodicità dei controlli presso il domicilio degli affidatari di urne.

3. La violazione delle disposizioni comunali di cui al presente capo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 53

Registri per la cremazione.

1. I dati relativi all'affidamento dell'urna cineraria, di rinuncia e di dispersioni delle ceneri sono annotati in apposito registro, provvedono a tenere traccia dell'evenienza presso gli archivi demografici ai fini di successivi controlli o per gli adempimenti in caso di variazione del domicilio dell'affidatario.

CAPO VI

Polizia nei cimiteri

Art. 54

Orario

1. L'orario di apertura e chiusura del cimitero al pubblico è fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio competente, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 55

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

b) alle persone in stato di ubriachezza;

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6, quando non siano accompagnati da adulti.

3. E' ammessa la circolazione di veicoli privati esclusivamente per il trasporto di materiali.

Tali veicoli, il cui ingresso è consentito soltanto nei giorni feriali, devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai viali, ecc. , e possono circolare secondo gli orari e i percorsi prestabiliti e sostare per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

E' altresì consentito l'ingresso di veicoli per il trasporto di persone non deambulanti.

Art. 56

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

- a) fumare, tenere un comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) danneggiare le aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazioni o richieste dei concessionari;
- i) turbare in qualsiasi modo il regolare svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) qualsiasi attività commerciale;

Art. 57

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di un pubblico numeroso, deve essere dato preventivo avviso al responsabile dell'Ufficio tecnico.

Art. 58

Tombe nei costruendi campi comuni

1. Le tombe nei costruendi campi comuni sono costituite da manufatti con lapide avente in superficie le seguenti dimensioni: a) lunghezza metri 1,70; b) larghezza 0,70 metri; c) distanza tra tombe metri 0,50. E' d'obbligo il collocamento di bordure in pietra o marmo di sezione larghezza 0,10 metri, altezza 0,15 metri, e lapide in pietra di dimensioni: altezza 0,80 metri, larghezza 0,60, profondità 0,10 metri.

2. Sulle lapidi nei campi possono essere poste croci, epigrafi, fotografie, simboli religiosi nel rispetto degli spazi assegnati e del pubblico decoro. L'Ufficio Attività Cimiteriali, su segnalazione del personale di custodia e previa diffida, provvederà alla rimozione dei manufatti difformi da quanto prescritto.

3. Le epigrafi devono contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni;

4. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, sono a carico dei richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Responsabile dei servizi cimiteriali provvede con le modalità ed ipotesi di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

8. E' fatto divieto di collocare le ceneri/resti mortali in campi di inumazione.

Art. 59

Fiori e piante ornamentali

1. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, sino all'altezza di m. 1, avendo però cura che non invadano le tombe vicine e che non costituiscano intralcio alla circolazione dei visitatori.

2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena appassiscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile

trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale di custodia provvederà a tagliarli o sradicarli.

Art. 60

Rimozione materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ed altri accessori, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o posizionate in modo da intralciare le attività manutentive e di pulizia.
2. Il responsabile dell'ufficio competente disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. E' parimenti disposta la rimozione d'ufficio di vasi od altri oggetti accessori alle tombe che intralcino od ostacolino il passaggio dei visitatori o le ordinarie attività di pulizia.
4. I provvedimenti d'ufficio di cui ai commi 1, 2 e 3 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
5. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art 41 in quanto applicabili.
6. Gli accessori cimiteriali di completamento per le sepolture private di salme o resti mortali o di ceneri sono a carico del concessionario, il quale nell'acquisto degli stessi dovrà attenersi alle prescrizioni stabilite dal Comune per le caratteristiche tecniche dei manufatti.

TITOLO III

CONCESSIONI

Art. 61

Sepolture private

1. Nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 35 e secondo le disponibilità consentite, è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune; sia direttamente che per mezzo di Concessionari privati (**Project financing o Concessione di costruzione e gestione**).
2. Il diritto d'uso di una sepoltura è comprovato da una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
4. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati residenti od enti aventi sede di attività nel territorio comunale, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
5. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti come individuati nei commi precedenti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
6. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) loculi individuali per salma;
 - b) loculi ossari individuali per la raccolta dei resti mortali;
 - c) loculi per urne cinerarie;

d) tombe di famiglia e collettività.

7. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito **"Tariffario"**, determinato con atto deliberativo da parte della **Giunta Comunale**.

8. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, per quanto riguarda le inumazioni ed esumazioni o per le tumulazioni ed estumulazioni, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/90, n. 285.

9. La concessione delle aree e dei manufatti è effettuata dalla **Giunta Comunale** in conformità dei criteri stabiliti dal presente Regolamento ed è stipulata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio Tecnico.

10. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata e la data di decorrenza;
- il nome del concessionario o del rappresentate legale pro tempore, nel caso di enti o collettività;
- la capienza naturale del sepolcro;
- le salme destinate ad essere accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
- che il canone di concessione non comprende lavori di muratura, la fornitura e posa degli accessori (gruppo lampada, vaso e cornice, fotografia, iscrizione della lapide, pergamena per i resti mortali, ecc.), accessori che dovranno essere di tipologia uniforme a quella indicata dal Comune e costituiti in lega di bronzo.

11. Il contratto di concessione viene stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 1350 del Codice Civile, da registrarsi in caso d'uso, ai sensi di quanto disposto nel D.P.R. 131/1986 (se l'imposta è inferiore a € 200,00).

12. L'utilizzo della concessione dovrà essere nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impegnare per esigenze del cimitero.

13. Nel caso in cui il Comune realizzi nuove opere funerarie, quali loculi, ossari, cappelle gentilizie e/o edicole funerarie, utilizzando capitali privati per mezzo di un Concessionario (**Project financing o Concessione di costruzione e gestione**), tale Concessionario potrà provvedere, in nome e per conto del Comune di Camigliano, **nel rispetto del presente Regolamento e previo convalida di "soggetto avente diritto" da parte dell'Ufficio Comunale competente**, alla concessione ai cittadini dei loculi con gli ossari e delle aree cimiteriali con le cappelle gentilizie o con le edicole funerarie su questi realizzate, ed avrà diritto ad incassare direttamente dai cittadini i relativi corrispettivi. Le modalità di concessione e le tariffe saranno disciplinate con apposito atto di convenzione tra il Comune ed il Concessionario privato, che sarà individuato attraverso le procedure di evidenza pubblica previste dalle vigenti normative di settore.

Art. 62

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 22 del D. P.R. 10/09/90, n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in **99 anni** per le tombe di famiglia e collettività (cappelle, edicole funerarie);
 - b) in **99 anni** per le sepolture in campi a tumulazione /inumazione (giardinetti);
 - c) in **99 anni** per i loculi o comunque per le sepolture individuali;
 - d) in **99 anni** per gli ossari e le nicchie/mensole cinerarie individuali.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione originaria per il periodo sotto indicato dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa:
 - a) **33 anni** per le tombe di famiglia e collettività (edicole funerarie)
 - b) **33 anni** per le sepolture in campi a tumulazione / inumazione;
 - c) **33 anni** per i loculi o comunque per le sepolture individuali;
 - d) **33 anni** per gli ossari e le nicchie/mensole cinerarie individuali.
4. Le concessioni perpetue anteriori alla data del 10/02/76 (data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/75, n. 803) conservano il proprio regime giuridico per quanto riguarda la durata.
5. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide, di norma, con la data del rilascio della concessione, ovvero dalla data di prima sepoltura se antecedente.
6. È consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i **33 anni** di tumulazione.
7. Per il prolungamento della concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa vigente alla data di rinnovo della concessione.

Art. 63

Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al sesto comma lett. a), b), c), dell'art. 58, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi per salma, dei resti per le cellette ossario, delle ceneri per le urne cinerarie, nel rispetto del disposto dell'art. 50 D.P.R. n. 285/1990 fatte salve le fattispecie previste dal successivo articolo.
2. Di norma l'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo le disposizioni del presente regolamento.
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività di cui al sesto comma lett. d) dell'art. 58, è data in ogni tempo secondo la disponibilità a richiedente residente nel Comune, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione e la presenza di una o più salme da tumulare.
5. In via eccezionale, per comprovate ragioni, la **Giunta Comunale** potrà autorizzare le concessioni, di cui ai precedenti commi 1 e 4, a richiedente non residente nel Comune che dimostri di aver avuto la residenza nello stesso per almeno quindici anni e la permanenza di particolari legami familiari.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. Nel caso di **nuova costruzione di manufatti cimiteriali (sepoltura individuale e/o sepolture di famiglia)** ad opera del comune o, a mezzo di autofinanziamento oppure, attraverso capitali privati mediante **project financing o Concessione di costruzione** e gestione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento, la concessione può essere effettuata, anche con prenotazione delle costruende sepolture con decorrenza della relativa concessione dalla dichiarazione di agibilità, a favore dei seguenti aventi diritto:

a) richiedente di età uguale o superiore ai **50 anni**, con relativo coniuge, residente nel Comune di Camigliano o che vi abbia risieduto per almeno 15 anni anche in modo non continuativo;

b) richiedente di età uguale o superiore ai **50 anni** parente, fino al 3° grado, di residenti nel Comune di Camigliano;

c) richiedente di età uguale o superiore ai **50 anni** con defunti, fino al 3° grado, sepolti nel cimitero di Camigliano.

8. Allo scopo di assicurare il soddisfacimento dei richiedenti di cui alla lettera a) del precedente articolo, le concessioni da riconoscere per la fattispecie di cui alle lettere b) e c) sarà oggetto di determinazione da parte della **Giunta Comunale**.

9. Per la finalità di cui al precedente comma 6 sul totale della disponibilità delle sepolture individuali private viene riservata una percentuale determinata nella misura del 10%, attribuibile nel rispetto del criterio di cui al comma 1.

Articolo 64

Concessione ai viventi di sepolture individuali a tumulazioni

1. La concessione in vita di loculi individuali per salma o ceneri, può essere effettuata:

a) per la futura sepoltura della salma/ceneri del richiedente residente nel comune di Camigliano che dimostri di non avere vivente alcuno fra coniuge, figli, fratelli di età inferiore.

Tale condizione deve essere dimostrata dal richiedente mediante atti rilasciati da Pubbliche Amministrazioni, ovvero mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000;

b) in caso di sottoscrizione di concessione cimiteriale per la tumulazione di salma/ceneri del coniuge defunto residente, di loculo/ossario, qualora disponibile, adiacente per la futura tumulazione della salma/ceneri del coniuge superstite concessionario, o di figlio portatore di handicap grave riconosciuto.

Art. 65

Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato:

a. per i loculi ed ossari individuali alla persona del concessionario o alla persona indicata nell'atto di concessione se diversa dal concessionario e a quelle della sua famiglia;

b. per le tombe di famiglia e collettività ed i giardinetti a tumulazione alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alla persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, etc.), salvo diverse prescrizioni contenute nell'atto di concessione, fino al completamento della naturale capienza del sepolcro indicato nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione della fattispecie indicata nelle lettere a) e b) del primo comma la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti, e dai discendenti in linea retta e collaterali fino al quarto grado, ampliata agli affini, fino al quarto grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal concessionario del loculo/ossario o dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione, salvo diversa previsione contenuta nell'atto concessorio.

4. Per i collaterali e gli affini del fondatore del sepolcro, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione da presentare all'ufficio servizi cimiteriali.

5. E' consentito, salva diversa prescrizione nell'atto concessorio, la tumulazione di salma di coniuge del fondatore del sepolcro e di salma di coniuge di discendenti in linea retta del fondatore del sepolcro.

6. E' data facoltà al titolare (fondatore) della concessione di sepoltura privata familiare o di collettività, in ogni momento di vigenza della concessione stessa, di concedere il diritto di sepoltura, fino a raggiungimento della capienza naturale autorizzata per il sepolcro di cui trattasi, con assenso sottoscritto a: salma di convivente con la famiglia del concessionario, a salma di coniuge di consanguineo collaterale di II grado (cognato/a), salma di soggetto benemerito del concessionario o di membro della collettività concessionaria, quale risultante dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

7. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta dal responsabile degli uffici demografici.

8. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti del concessionario e della propria famiglia va comprovata con copia dell'atto di concessione o estremi dello stesso dove risulta indicato il nome dei benemeriti; o in sua sostituzione, dichiarazione autenticata ai sensi degli artt. 47 e 19 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, depositata presso gli uffici competenti alla data della sottoscrizione, che attesti le benemerite della persona, resa dal concessionario almeno anni uno prima dell'evento luttuoso. Nella domanda dovranno essere esplicitamente indicati fatti e dati oggettivi riscontrabili dai quali possa desumersi il verificarsi delle condizioni di cui sopra.

9. Per le sepolture concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro concesso.

10. All'avvenuta morte del fondatore del sepolcro, la tumulazione di salme di coniugi di consanguinei collaterali del concessionario, è consentita solo previa presentazione di atto scritto di autorizzazione reso davanti al pubblico ufficiale da parte di tutti i discendenti dello stesso grado del concessionario.

11. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi indicati nel presente articolo.

Art. 66

Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private

1. E' consentito, previa domanda e pagamento della relativa tariffa di concessione, e fatta salva l'esistenza di uno spazio sufficiente per la tumulazione aggiuntiva nel singolo loculo-sepolcro, la collocazione alternativamente di una cassetta o di un'urna cineraria nel rispetto delle disposizioni indicate nei successivi commi.

2. E' consentito, previa istanza da presentare all'ufficio attività cimiteriali e pagamento della relativa tariffa di concessione, utilizzare il singolo loculo individuale concesso per salma, anche se facente parte di una tomba di famiglia o di un campo a tumulazione, per la tumulazione sostitutiva di massimo quattro cassette di resti o urne cinerarie.

3. Nei loculi e negli ossari è consentito, al fine del ricongiungimento familiare del de cuius tumulato, la collocazione alternativamente di una cassetta o di un'urna cineraria contenente resti o ceneri mortali del coniuge, degli ascendenti in linea retta (padre o madre) o dei discendenti in linea retta di primo grado, anche se soggetti in vita privi delle condizioni richieste dall'art. 28 comma 1.

4. Per le concessioni rilasciate a viventi, od ai sensi dell'art. 60 comma 5 e dell'art. 61, la collocazione alternativamente di una cassetta o di un'urna cineraria contenente resti o ceneri mortali, è consentita in assenza del de cuius tumulato, previa istanza da presentare all'ufficio attività cimiteriali esclusivamente per resti: del coniuge, dell'ascendente in linea retta (padre o madre), o del discendente in linea retta di primo grado (anche se soggetti in vita privi delle condizioni di cui all'art. 28 comma 1 del soggetto indicato nella concessione cimiteriale quale avente diritto di tumulazione nel loculo o nell'ossario. In assenza di

indicazione nell'atto concessorio, il concessionario in sede di presentazione dell'istanza per la tumulazione dei resti, deve contestualmente indicare per iscritto le generalità del soggetto per la cui tumulazione era stato richiesto il loculo o il loculo ossario.

5. Nelle Tombe di famiglia e nei giardinetti a tumulazione, al fine del ricongiungimento familiare del fondatore del sepolcro, la collocazione alternativamente di una cassetta o di un'urna cineraria, per ogni loculo-sepolcro, contenente resti o ceneri mortali del coniuge, degli ascendenti in linea retta, o discendente/i in linea retta di primo grado anche se soggetti in vita privi delle condizioni richieste dall'art. 28 comma 1.

6. Nei loculi individuali, i resti mortali o ceneri potranno rimanere ivi tumulati fino alla scadenza naturale della concessione originaria. Qualora la salma dovesse essere estumulata prima della scadenza della concessione, anche le ceneri/resti mortali ivi tumulati dovranno trovare altra collocazione.

7. E' fatto divieto di collocare le ceneri/resti mortali in campi di inumazione.

8. Sulla lapide funebre della sepoltura devono essere riportati i nominativi, le date di nascita e di morte di tutti i soggetti che vi hanno sepoltura.

9. Ai fini del presente Regolamento sono comunque considerate sepolture per un numero di posti pari ai sepolcri originariamente concessi.

Art. 67

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private, ancorché costruite dal comune o a mezzo di capitali privati mediante **project financing o Concessione di costruzione e gestione**, dopo la concessione del manufatto, spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune o a mezzo di capitali privati mediante **project financing o Concessione di costruzione e gestione** e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, dopo la concessione del manufatto, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti inglobato nel canone di concessione delle relative sepolture.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative installate dai concessionari (portafiori scritte ecc.) ivi compreso l'elemento esterno di chiusura della sepoltura ove saranno applicate;
- l'elemento interno di chiusura della sepoltura ed opere di coibentazione della stessa;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possano essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 68

Modalità e termini di costruzione e ristrutturazione dei monumenti

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 58, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, secondo le modalità previste dall'art. 76, entro 6 mesi dalla data della concessione pena la decadenza della concessione, ed alla esecuzione dell'opera nei successivi 24 mesi, pena la decadenza della concessione. Tale termine di ultimazione rimane inalterato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio competente, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga fino ad un massimo di 12 mesi dalla scadenza originaria.

4. Le istanze di realizzazione di nuove costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni o restauri devono essere presentate in bollo e firmate dal concessionario, essere corredate dai relativi progetti, in cinque esemplari e contenere una dettagliata descrizione delle opere progettate e dei materiali impiegati così costituiti:

- relazione tecnica illustrativa;
- stralcio planimetrico in scala 1:500;
- planimetria d'insieme in scala 1:200;
- grafici per la costruzione di cappelle redatti in pianta, sezione e prospetti in scala 1:50;
- grafici per la esecuzione di edicole e monumenti redatti in pianta, sezione e prospetti in scala 1:50;
- documentazione fotografica di formato cm. 13x18.

5. I grafici devono riportare particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento e schema di raccolta acque reflue. Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice e armato.

6. Le attività edilizie cimiteriali ed il connesso procedimento tecnico-amministrativo devono rispettare le norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, sia dello Stato che della Regione Campania.

7. I progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le normative edilizie generale, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e nuove norme tecniche delle costruzioni di cui al D.M. 08.01.2008 e dalla Legge Regionale 9/1983 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II

Divisioni, subentri, rinunce

Art. 69

Divisione, subentri nella titolarità della concessione. Rilascio nuove concessioni

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, qualora l'atto di concessione originario sia stato oggetto di registrazione, o con scrittura privata negli altri casi da depositarsi agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 62, sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro sei mesi dalla data di decesso,

richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio competente esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 62, che assumono la qualità di concessionari-rappresentanti. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 62 abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari.

9. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 70

Rinunce a sepolture individuali (loculi - ossari)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia stata trasferita in altra sede.

2. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari $1/(2 \times N)$ della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

Art. 71

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a $1/198$, della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

Art. 72

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 4 dell'art. 58, salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti, a spese dei rinuncianti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale e salvo quanto previsto dal comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

3. Ai concessionari è riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

Art. 73

Natura della rinuncia

1. La rinuncia nei casi contemplati negli articoli dal 67 al 69 non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

2. Il rinunciante deve provvedere, nel caso di sepoltura occupata, a proprie spese a liberare la stessa da salme, ceneri o resti. Le medesime spese possono essere detratte dalla somma da rimborsare.

Capo III

Revoca, decadenza, estinzione

Art. 74

Revoca

1. E' facoltà dell'amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dell'Area Tecnica, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle singole spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 75

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 60;

d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 65, non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla costruzione dell'opera entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 64;

- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione, quale l'utilizzo della sepoltura per la tumulazione di non aventi diritto;
- g) quando venga accertato che la stessa persona risulti titolare di altra concessione;
- h) nel caso di estinzione della famiglia concessionaria del sepolcro, ai sensi dell'art. 58 comma 9;
- i) "mancato uso della tomba o dell'area", rimasta vuota anche dopo la morte del concessionario dell'avente diritto ad esservi sepolto, sepolto in altro sito.
2. Verificandosi le fattispecie di cui al precedente comma lettere e), verrà formalmente comunicato al concessionario, o agli aventi diritto, specifica diffida per l'esecuzione dei lavori necessari. Decorso il periodo indicato nella diffida, verrà dichiarata la decadenza della concessione con formale atto da notificarsi al concessionario o agli aventi diritto, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile dell'ufficio competente.
3. Nel caso che il concessionario o gli aventi diritto non risultino reperibili, la diffida verrà contemporaneamente pubblicata all'Albo Pretorio on line comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
4. La procedura indicata nel presente articolo non escluderà comunque l'adozione da parte del Comune di provvedimenti contingibili ed urgenti che si rendessero necessari al fine di evitare danni alle sepolture circostanti e scongiurare pericoli per la sicurezza delle persone.
5. Dichiarata la decadenza, tutto ciò che è posto sulla sepoltura cadrà in proprietà del Comune ed il concessionario o gli aventi diritto non potranno chiedere ed esigere alcun rimborso a qualsiasi titolo.

Art. 76

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza di concessione il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Le sepolture per le quali sia stata pronunciata la decadenza di concessione, si intendono ritornate a tutti gli effetti al Comune. Dette sepolture potranno dal Comune essere concesse ad altri, con obbligo per gli stessi di mantenere le salme ivi sepolte o provvedere all'estumulazione.
3. Nel caso di decadenza della concessione di sepoltura privata individuale (loculi ed ossari), dovuta alla tumulazione di non aventi diritto, verificatasi in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale con deliberazione di **Giunta** potrà valutare, a richiesta, il rilascio di nuova concessione, decorrente dalla data quella in essere, purché il soggetto tumulato rientri nelle fattispecie di cui all'art. 60 lett. a), b) c) ed art. 61 del presente regolamento.
4. Per eventuali fattispecie non rientranti in quella regolamentata di cui al precedente comma, la Giunta Comunale assumerà apposita deliberazione.

Art. 77

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 59, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso di oggetti quali decorazioni, ricordi ecc.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resto o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi,

previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I Imprese e lavori privati

Art. 78

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie ed ordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta,
2. L'accesso al cimitero è autorizzazione dall'Ufficio Attività Cimiteriali.
2. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. In applicazione di quanto disposto dall'art. 9, comma 2° delle Legge Regionale 12/2001, il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed essere qualificato con specifica attitudine professionale.
4. Prima del rilascio dell'autorizzazione ad eseguire qualsiasi tipo di lavoro edile all'interno dei cimiteri, l'impresa esecutrice dovrà dimostrare oltre il possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio, anche in relazione al personale impiegato e la regolarità alle norme sul lavoro e trasmettere: a) la certificazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. conforme alle opere da svolgere; b) documento previsto dalla legge 81/2008 (ex art. 4 Legge 626/1994), misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro; c) iscrizione all'INPS, INAIL e CASSA EDILE del personale utilizzato all'esecuzione del lavoro e, dichiarato nel documento di cui al precedente punto b).
5. L'Ufficio Attività Cimiteriali è incaricato ad effettuare controlli periodici sulla sussistenza dei requisiti di cui sopra delle imprese esecutrici di attività edili all'interno dei cimiteri.

Art. 79

D.I.A. e permesso di costruire sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del Settore Tecnico, su conforme parere del Responsabile sanitario dell'A.S.L. competente, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, tenendo presente il tipo di sepoltura e la superficie concessa.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale e le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e restaurarla, sono autorizzate con provvedimento del responsabile dell'ufficio Tecnico con l'atto autorizzatorio di accesso al cimitero.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

7. I permessi a costruire, le D.I.A. e le autorizzazioni di cui al precedente comma 5 devono contenere le prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

8. La costruzione di nuove cappelle o tombe private e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, l'attività edilizia cimiteriale ed il connesso procedimento tecnico-amministrativo devono rispettare le norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, sia dello Stato che della Regione Campania.

9. I progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le normative edilizie generali, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e nuove norme tecniche delle costruzioni di cui al e dalla Legge Regionale 9/1983 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Nel caso di ampliamenti, adeguamenti sismici e/o strutturali, e comunque in tutti i casi previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali, i progetti dovranno ottemperare: alle Nuove Norme per le Costruzioni (D.M. Infrastrutture 14.01.2008) e s.m.i.; alla L.R. 7 gennaio 1983, n. 9 e s.m.i.; a quanto previsto dalle Norme dell'Autorità di Bacino competente; al D.P.R. 380/2001. Inoltre i singoli progetti devono rispettare le normative di edilizia generale, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/1990 e s.m.i.

Art. 80

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritti di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. I permessi a costruire, le D.I.A. e le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, anche a mezzo di polizza fideiussoria bancaria a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Resta a carico del concessionario l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, e quant'altro, necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 81

Modalità di esecuzione dei lavori

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose o persone.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio competente.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate a norma di legge o al luogo indicato dai servizi competenti, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

4. La circolazione dei veicoli delle imprese è consentita nei percorsi e secondo gli orari stabiliti dal responsabile del servizio competente nell'autorizzazione all'accesso di cui al precedente art. 82 . La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

5. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento di materiali.

6. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

7. Salvo diversa indicazione del Sindaco, in occasione della commemorazione dei defunti le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione

dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti per consentire il libero accesso dei visitatori.

Art. 82
Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio competente.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, che andranno segnalate al responsabile, il quale provvederà ad emettere apposita autorizzazione, ove siano sussistenti i presupposti per la medesima.

Art. 83
Vigilanza

1. Il responsabile del servizio competente vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni edilizie (D.I.A.) ed ai permessi di costruire rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio attività cimiteriali, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale previsto dall'art. 77.

CAPO II
Imprese di pompe funebri

Art. 84
Funzioni - licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.
3. I soggetti muniti della sola comunicazione di esercizio di vicinato per il commercio in posto fisso, generi non alimentari per la vendita di casse funebri ed articoli funebri, ed i soggetti muniti della sola autorizzazione di agenzia di affari per il disbrigo di pratiche conseguenti al decesso di persona di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S., potranno svolgere, rispettivamente, la sola vendita di casse funebri al dettaglio ed il solo svolgimento delle relative pratiche amministrative, adempiendo esclusivamente agli obblighi previsti dalle rispettive autorizzazioni in loro possesso. Gli stessi soggetti anche se in possesso di entrambe le autorizzazioni richiamate, non possono svolgere il trasporto funebre, in quanto non in possesso della specifica autorizzazione comunale attestante il possesso dei requisiti richiesti al precedente art. 15 ed abilitante: al prelevamento della salma; alla ricomposizione; all'adagiare nella cassa funebre; alla identificazione; alla sigillatura nella bara; al trasporto e consegna a destinazione con mezzi necessari redigendo la documentazione di responsabilità prevista per legge.

Art. 85
Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

Disposizioni varie

Art. 86

Mappa

1. Presso il servizio competente è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato "mappa", può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 87

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o destinazione.

Art. 88

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto anche con mezzi informatici.
2. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 83.

Art. 89

Scadenziario delle concessioni

1. Il responsabile del servizio competente è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Capo II

Norme transitorie e finali

Art. 90

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 91

Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, spetta al responsabile dell'Area Tecnica l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, e di ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, e non disciplinati dal vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, con apposita deliberazione della Giunta comunale sarà individuato il Responsabile del Settore competente, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 92

Concessioni pregresse

(Manutenzioni, ristrutturazioni e modifiche, ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri)

1. Le concessioni assegnate prima del 14.01.1998 continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. Salvo diversa specifica disposizione nell'atto di concessione, ad esse si applicano le disposizioni del presente regolamento.
2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R. D. 21/12/1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
3. Relativamente alla disciplina del "diritto al sepolcro" le concessioni rilasciate anteriormente al 14.01.1998, si distinguono:
 - a) sepolture concesse prima del 10.02.1976, per le quali vengono riconosciute, laddove esplicitamente riportate nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità in perpetuo o per un periodo determinato secondo quanto disposto dall'atto concessorio, del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari, come previsto dal Codice Civile libro Secondo, Titolo II e III (sepolcro ereditario);
 - b) sepolture concesse dal 10.02.1976 e fino al 14.01.1998, per le quali viene riconosciuto nei modi esplicitati dalle norme contrattuali il pieno godimento e la trasmissibilità del diritto d'uso alla morte del concessionario, in via residuale fino alla capienza del sepolcro, al coniuge, o in difetto al parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile e in caso di più parenti dello stesso grado, a tutti gli stessi solidalmente

(sepolcro gentilizio)

4. La modifica di una concessione perpetua per qualsiasi motivo, da origine a una nuova concessione a tempo determinato, regolata con le modalità e durata previste nel presente regolamento.

5. All'esaurirsi della capacità ricettiva di sepolture di cui al comma 3, lettera a) del precedente comma, e previa domanda e pagamento della relativa tariffa di concessione, il concessionario di sepoltura privata perpetua ha facoltà di disporre l'estumulazione o l'esumazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa. Sui posti in tal modo resi liberi, le successive inumazioni e tumulazioni soggiacciono alle vigenti disposizioni in ordine alle dimensioni, caratteristiche della sepoltura. I resti oggetto di estumulazione dovranno essere tumulati, nell'ossario comune o in nuovo loculo ossario, salvo la presenza di ossario nella sepoltura privata.

6. Le concessioni di cui al comma 3, lettera a), si estinguono con la soppressione del cimitero, e possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

7. Per le sepolture di cui al comma 3 lettera b), è consentito, previa domanda e pagamento della relativa tariffa di concessione, e fatta salva l'esistenza di uno spazio sufficiente per la tumulazione aggiuntiva nel singolo loculo-sepolcro, la collocazione di resti o ceneri nel rispetto delle disposizioni indicate nei commi 2, 3, 4 dell'art. 63

8. L'istanza per l'effettuazione di estumulazioni che comportino il completo svuotamento di una fossa multipla costituisce rinuncia alla concessione senza diritto ad alcun rimborso.

Art. 93

Sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di Legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento comunale, degli obblighi ivi richiamati, o delle ordinanze attuative si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

2. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni annualmente deliberate dagli organi competenti, il Responsabile del procedimento dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- valutazione della gravità della violazione in rapporto ai principi che attengono alla correttezza dell'attività funebre ed al rispetto del sentimento dei defunti;
- comportamento recidivo del soggetto.

3. Le violazioni rappresentanti abuso di titolo autorizzatorio di cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 possono comportare l'applicazione in via autonoma della misura ripristinatoria della sospensione da un minimo di 3 giorni ad un massimo di trenta ovvero della revoca ai sensi dell'articolo 10 del citato R.D. anche in relazione alla gravità dell'abuso od alla eventuale reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8 bis della Legge n. 689/1981.

4. Qualora alla violazione di norme del Regolamento o delle ordinanze attuative ovvero a seguito di inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni cimiteriali, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino ed alle necessarie attività per l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese.

Art. 94

Rinvio Dinamico

1. Le norme del presente Regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 95
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione del medesimo all'albo online dell'ente.
2. Esso sostituisce ed abroga tutte le disposizioni e la normativa comunale vigente in materia, alla data di entrata in vigore del medesimo.